



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Seconda Civile

La Corte di Appello di Firenze, Sezione II Civile, composta dai magistrati:

- dr. Emanuele Riviello Presidente
- dr.ssa Maria Grazia Damonte Consigliere
- dr.ssa Carla Santese Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2263 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2010, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 14.11.2017, vertente

tra

s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in _____ ed elettivamente domiciliata in Firenze, piazza _____ presso la persona e lo studio dell'Avv. _____, che la rappresenta e difende come da procura estesa a margine dell'atto di citazione in appello

Appellante

e

Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Siena ed elettivamente domiciliata in Firenze, via _____, presso la persona e lo studio dell'Avv. _____, che la rappresenta e



difende come da procura estesa in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello

Appellato

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Parte Appellante: *“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza 26.1.2010 n. 10 del Tribunale di Arezzo, Sezione Distaccata di Montevarchi, condannare Banca Spa, in persona del Suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare alla srl ex art. 2033 cc l'ulteriore somma di euro 116.500,00 ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta per accertamento di Giustizia, oltre interessi legali dalla domanda (10.12.2007) sino all'effettivo soddisfo.”*

Parte Appellata: *“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere l'appello avversario perché infondato – e comunque respingere ogni domanda attrice di ripetizione perché inammissibile – con vittoria di spese di lite”*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata, la s.r.l. (di seguito la) ha proposto appello avverso la sentenza 26.1.2010 n. 10/2010 del Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, che - in parziale accoglimento della domanda da essa avanzata nei confronti della Banca S.p.A. al fine di ottenere, previa declaratoria della nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale con riferimento al c.d. uso di piazza e di quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi contenute nel contratto di conto corrente n. 484 ed in quello anticipi n. 1987.94, accessi in data 25.6.1973 e 25.2.1994, presso quest'ultima e la non debenza della commissione di



massimo scoperto, la restituzione di quanto indebitamente versato alla Banca convenuta - ha condannato la Banca S.p.A. al pagamento in suo favore della somma di euro 98.970,00, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo, nonché alla refusione delle spese legali.

Il Tribunale, nella sentenza predetta, ha ravvisato la nullità delle clausole relative agli interessi passivi, alla capitalizzazione trimestrale ed alla commissione di massimo scoperto dei predetti contratti di conto corrente, in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatasi a decorrere dalle note sentenze della Corte Suprema n. 2374 del 16.3.1999 e n. 3096 del 30.3.1999 ed ha accolto la domanda attorea di restituzione delle somme indebitamente pagate nel decennio precedente la data di chiusura del conto corrente, risalente al 31.12.2005.

L'appellante ha censurato la sentenza, deducendo l'erroneità della decisione del Giudice di primo grado di accogliere l'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca convenuta, nonostante che la stessa fosse stata proposta tardivamente e di quella di far decorrere gli interessi legali spettanti sulla somma liquidata in suo favore dalla data della sentenza invece che da quella della domanda.

Si è costituita in giudizio la Banca S.p.A., che ha chiesto il rigetto dell'appello.

All'udienza del 14.11.2017, la Corte, sulle conclusioni precisate in epigrafe dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello va deciso in base alle seguenti considerazioni:

a) il primo motivo di gravame appare manifestamente infondato.

Ed invero, va, in primo luogo, evidenziato che la Banca S.p.A., nel costituirsi nel giudizio di primo grado, aveva eccepito (vd pag. 16 della comparsa di costituzione e risposta) l'avvenuta prescrizione del diritto dell'attrice alla restituzione di tutti gli addebiti anteriori al decennio rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione, risalente al 10.12.2007, deducendo che *“essendo il diritto alla restituzione un diritto di credito nel quale si è convertito, per così dire, il diritto di proprietà del correntista depositante, il mancato esercizio di tale diritto dà luogo immediatamente a quello stato di inerzia che è il presupposto della prescrizione. Conseguentemente il termine prescrizione collegato al diritto di restituzione delle*



somme addebitate in modo illegittimo, decorre dal giorno in cui il correntista poteva chiederne la restituzione e cioè dal giorno della relativa annotazione (o al limite Dal giorno dell'effettiva conoscenza di tale operazione cioè dalla chiusura del relativo trimestre) e non certo dalla data di chiusura del rapporto (si veda in tal senso Cass. civ. 4389/99; Trib. Salerno 5/7/2004; Trib. Napoli 23/11/03)".

Tanto premesso, si osserva che il Giudice di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non ha affatto accolto l'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca nella predetta comparsa (ed insistita in sede di precisazione delle conclusioni), considerato che il medesimo, pur non avendola dichiarata tardiva (come avrebbe dovuto, essendosi la Banca costituita non all'udienza del 28.3.2008, fissata dall'attrice in citazione ma a quella dell'8.4.2008, fissata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. ed essendo, pertanto, incorsa nelle decadenze previste dall'art. 167 c.p.c. novellato), l'ha implicitamente disattesa, accogliendo, invece, proprio la domanda di restituzione avanzata dalla società attrice, ex art. 2033 c.c., delle somme da essa indebitamente corrisposte in favore della convenuta *"nel limite prescrizione ordinario di dieci anni, a decorrere dalla chiusura definitiva del rapporto (31.12.2005)"* (vd pag. 17 dell'atto di citazione in primo grado), in adesione al principio statuito dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite con la sentenza n. 24418 del 2.12.2010, secondo cui: *"L'azione di ripetizione di indebitto, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebitto, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"."* , nonché in considerazione della risultanze della ctu contabile svolta (non contestata dalle parti), da cui emergeva una differenza di euro 98.968,82 tra le competenze effettivamente dovute dal correntista e quelle



Dott.ssa Carla Santese

Dott. Emanuele Riviello

